



CITTÀ DI SANLURI

AREA SOCIALE

BANDO PERMANENTE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ART. 11 COMMA 3 L. 431 del 09 dicembre 1998 ANNUALITÀ' 2024

LA RESPONSABILE DELL'AREA SOCIALE

RENDE NOTO

È indetto un bando pubblico per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al *Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione* di cui all'art. 11 della L. 9 Dicembre 1998, n. 431, Annualità 2024.

A decorrere dal giorno 17/09/2024 e fino al 24/10/2024 i cittadini in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando e nei limiti delle risorse assegnate.

Le domande pervenute entro il suddetto termine daranno titolo – qualora in regola – all'attribuzione del contributo con decorrenza 1° Gennaio 2024 ovvero dalla data di stipula del contratto, se successiva.

Art. 1 - Riferimenti normativi

Legge 9 dicembre 1998 n. 431, all'art. 11;

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 Giugno 1999;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/11 del 31/07/2024;

Nota RAS prot. n°39190 del 23/09/2024;

Art. 2 - Requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso al beneficio

Per l'ammissione alla misura di cui al presente bando, è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) Residenza

Residenza anagrafica nel Comune di SANLURI, anche per un periodo parziale dell'anno 2024, nell'alloggio adibito ad abitazione principale oggetto del contratto. Il requisito della residenza anagrafica deve sussistere per il periodo corrispondente al contratto di locazione.

Non costituisce invece requisito obbligatorio che il richiedente sia residente nel Comune di SANLURI al momento di presentazione della domanda.

b) Cittadinanza

Cittadinanza italiana. Per gli immigrati è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

c) Contratto di locazione

Titolarità di un contratto di locazione ad uso residenziale di tipo privatistico, come individuato dall'art. 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà sia privata che pubblica sito nel Comune di SANLURI, anche per un periodo parziale dell'anno 2024, occupata a titolo di abitazione principale, regolarmente registrato.

L'alloggio occupato a titolo di abitazione principale e oggetto del contratto di locazione deve obbligatoriamente corrispondere alla residenza anagrafica del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione.

Non costituisce requisito obbligatorio di partecipazione che il soggetto richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento di presentazione della domanda, tuttavia rientra tra i requisiti essenziali che il soggetto richiedente sia stato titolare di un contratto di locazione nel Comune di SANLURI anche per un periodo parziale dell'anno 2024.

I cittadini che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più Comuni oltre il Comune di SANLURI, dovranno presentare istanza anche agli altri comuni interessati e segnalarlo nell'apposito campo.

In caso di interruzione della locazione il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare da parte del Comune nell'anno successivo.

d) Essere in regola con il pagamento del canone di locazione oppure, in caso di morosità, assentire che il contributo riconosciuto all'inquilino richiedente venga erogato direttamente al locatore proprietario dell'immobile, a ristoro parziale o totale delle morosità determinatesi nell'annualità 2024, previa sottoscrizione di apposita delega;

Art. 3 - Esclusione dal Beneficio

Sono esclusi dal contributo:

1. i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificati nelle categorie catastali A1, A8, e A9;
2. i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene;
3. gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP);
4. i nuclei familiari che hanno in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente. Per Nucleo Familiare si intende quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223, così come risulta composto anagraficamente alla data di scadenza del Bando. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
5. I richiedenti che non siano titolari di un contratto regolarmente registrato;
6. I richiedenti in possesso di un reddito superiore a quello stabilito per le relative fasce A, B;
7. Le domande pervenute oltre i termini di scadenza;

Art. 4- Requisiti economici per ottenere il contributo

La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di reddito

1. **Fascia A:** ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore a **€ 15.563,86**;
L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74 annui**.
2. **Fascia B:** ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore a **€ 16.828,00**;
L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 2.320,00 annui**.

Per le fasce si fa riferimento all'ISEE ordinario o corrente in corso di validità nell'anno 2024.

Art. 5- Modalità di determinazione del contributo

Il contributo decorre dal 01/01/2024 o, per i contratti sottoscritti successivamente, dalla data di stipula del contratto di locazione regolarmente registrato e fino al 31/12/2024 o, in caso di recesso anticipato, fino alla data di recesso se interviene prima del 31/12/2024. La determinazione del contributo è legata alla posizione in graduatoria e nei limiti delle risorse assegnate, proporzionalmente al fabbisogno individuale.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il *canone annuo effettivo*, al netto degli oneri accessori, e il *canone considerato sopportabile* in relazione all'ISEE del beneficiario, secondo i seguenti parametri:

L'entità dei contributi viene fissata nel rispetto dei limiti massimi di:

1. € 3.098,74 per la fascia A;
2. € 2.320,00 per la fascia B.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori;

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE;

Esempio 1 (solo 1 comune) modalità di calcolo del contributo annuo sulla base della fascia reddituale:

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

- ISEE del nucleo familiare = €10.000,00;
- Canone annuo effettivo = € 3.600,00;
- Canone sopportabile = € 10.000,00 X 14% = € 1.400,00;
- Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile.
- Ammontare di contributo erogabile = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Esempio 2 (2 comuni) modalità di calcolo del contributo annuo sulla base della fascia reddituale:

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

- ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;
- Canone sopportabile = € 10.000,00 X 14% = € 1.400,00;

Canone da Gennaio a Marzo 2024 "Comune 1" € 1.000,00

Canone da Luglio A Dicembre 2024 "Comune 2" € 2.600,00

Totale canone Annuo: € 1.000,00 + € 2.600,00 = € 3.600,00

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile. Quindi: ammontare del

contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00 in fascia A non può superare € 3.098,74

Contributo comune 1 = $2.200 \times 1000 / 3600 = € 611,11$

Contributo comune 2 = $2.200 \times 2600 / 3600 = € 1.588,89$

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata alla concreta disponibilità del finanziamento. Pertanto, i contributi non potranno essere erogati, né pretesi dagli interessati, fino al verificarsi di detta condizione. Se il finanziamento non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno, le richieste degli aventi titolo verranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma stanziata, senza individuazione di ulteriori parametri di priorità.

N.B. Non saranno liquidati i contributi di entità inferiore alla soglia minima di € 200,00, come stabilito dalla Delibera della Giunta Comunale n°195 del 29.09.2023.

Esempio:

Cittadino che in base ai calcoli ai sensi dell'Art. 5 dovrebbe percepire un contributo di € 3.098,74 per l'intero anno 2024

Fabbisogno Comunale richiesto alla Regione € 3.098,74

Risorse liquidate dalla Regione al Comune € 1.500,00

Nel caso il comune ripartisca lo stanziamento proporzionalmente al fabbisogno:

$1500/3098,74 * 3098,74 = € 1.500,00$

Nel caso in cui il cittadino abbia già percepito nel corso del 2024 altre misure di sostegno alla locazione esempio = € 800,00

Importo da liquidare € 1.500,00 - € 800,00 = € 700,00

Il diritto al contributo decorre dal mese di Gennaio 2024 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla suddetta data, con termine al mese di Dicembre 2024 ed è subordinata alla presentazione della documentazione comprovante il pagamento del canone d'affitto, di cui all'art. 7 del presente bando.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente attestanti il pagamento, è assegnato all'erede convivente che subentra nel contratto di locazione.

Art. 6- Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo e/o comunque in base alla concreta disponibilità del finanziamento.


La cumulabilità con altri contributi sarà valutata solo in fase di liquidazione. Eventuali somme non liquidate ai cittadini, perché già beneficiari di altro contributo, saranno ripartite in maniera proporzionale sui partecipanti che non hanno ricevuto altri contributi nell'anno 2024.

Art. 7 - Modalità e Termini di presentazione delle domande

La domanda di ammissione al beneficio dovrà pervenire esclusivamente tramite piattaforma dedicata accessibile esclusivamente con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) dal sito istituzionale del Comune di Sanluri (<https://www.comune.sanluri.su.it/>) **entro il giorno 24/10/2024. Non è ammessa altra forma di trasmissione, cartacea o telematica.**

Le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate verranno automaticamente escluse.

1: All'interno dell'homepage del sito del Comune di Sanluri, accedere alla sezione "SERVIZI"



2: Effettuare l'accesso tramite SPID alla funzionalità "SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE" presente nella sezione "SERVIZI" del sito del Comune di Sanluri.



3: Effettuato l'accesso tramite SPID, all'interno della sezione "SERVIZI DISPONIBILI" del proprio profilo sarà possibile compilare il modulo digitale "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE"

All'istanza di partecipazione dovranno essere obbligatoriamente allegati, i seguenti documenti:

1. Copia del contratto di locazione dell'immobile;
2. Copia della ricevuta di registrazione del contratto di locazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
3. Copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione in corso di validità ovvero in alternativa, qualora non risultasse da contratto, copia dell'adesione al D.lgs. n.23/2001, art. 3 c.d. "cedolare secca";
4. Copia della documentazione comprovante il pagamento del canone d'affitto già corrisposte dell'annualità 2024, la quale dovrà specificare quanto segue:
 - mensilità oggetto del pagamento;
 - riferimenti all'immobile locato, ad es. Via, piazza, località e relativo numero civico;
 - nominativo del soggetto che effettua il pagamento. **Nell'ipotesi in cui il soggetto che effettua il pagamento non corrisponda con il titolare del contratto di locazione dovrà essere prodotta documentazione necessaria atta a comprovare che l'imputabilità del pagamento sia riconducibile al soggetto titolare del contratto di locazione;**
 - nominativo del beneficiario del pagamento (Locatore o proprietario dell'immobile);
 - In alternativa, per chi non fosse in grado di produrre la documentazione attestante il pagamento del canone d'affitto, è possibile fornire un'apposita dichiarazione del proprietario dell'immobile, la quale attesti l'avvenuto pagamento dell'importo dei canoni di locazione dovuti. Dovrà inoltre essere obbligatoriamente allegata la fotocopia del documento di identità del locatore.
5. Copia dell'ISEE ordinario o corrente in corso di validità;
6. Solo per i cittadini stranieri extra UE è necessario allegare il regolare titolo di soggiorno.

Art. 8- Controlli e Sanzioni

Ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 e successive modifiche, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze anche mediante controlli a campione.

Art. 9- Formazione e pubblicazione della graduatoria

Gli Elenchi provvisori degli Ammessi al contributo, degli Ammessi con riserva per mancanza di documentazione e degli Esclusi verranno approvati con Determinazione della Responsabile dell'Area Sociale e verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune nel rispetto del diritto alla riservatezza e utilizzando l'identificativo (numero di registrazione protocollo) per il riconoscimento della domanda.

I non ammessi riceveranno, all'indirizzo e-mail indicato all'atto della presentazione dell'istanza, una comunicazione dedicata recante le motivazioni della non ammissione alla misura. Eventuali richieste di riesame dovranno essere proposte nei 10 gg. successivi dalla data di invio della comunicazione via e-mail da parte dell'Area Sociale e indirizzate al recapito protocollo@comune.sanluri.su.it oppure protocollo@pec.comune.sanluri.su.it.

Coloro che risultino "ammessi con riserva", al fine della formulazione della graduatoria definitiva, riceveranno mail indicante nello specifico la documentazione mancante da presentarsi entro i 15 giorni successivi alla data di invio della e-mail.

Decorso tale termine verranno approvate le graduatorie definitive dei beneficiari che verranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Sanluri.

Seguirà la liquidazione.

Art.10- Trattamento dei dati

Tutti i dati personali di cui il Comune venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del G.D.P.R. (Regolamento UE 2016/679).

Art. 11- Pubblicità

Il presente bando viene pubblicato sul sito web del Comune di Sanluri all'indirizzo:

<https://www.comune.sanluri.su.it/>

Art. 12- Norme Finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dall'art. 11 della L. 9.12.1998 n. 431 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale 28/11 del 31/07/2024.

Art. 13 – Modalità di erogazione.

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo agli aventi diritto in due soluzioni (acconto e saldo), proporzionalmente alle risorse finanziarie disponibili. L'erogazione del saldo, sarà subordinata alla presentazione entro il 31 gennaio 2025 della copia delle ricevute relative al pagamento dei canoni di locazione relativi all'annualità 2024 non ancora emesse alla data di presentazione della domanda e pertanto non allegate alla stessa. **Il contributo in oggetto non sarà erogato quando lo stesso risulti, all'atto della liquidazione, inferiore a €.200,00, come stabilito dalla Delibera della Giunta Comunale n°195 del 29.09.2023.**

Art. 13- Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona dell'Istr. Amm.vo Giuseppe Porru.

Art. 14 – Informazioni

Le informazioni relative al presente bando possono essere richieste all'indirizzo e-mail: g.porru@comune.sanluri.su.it e/o al numero di telefono 070/9383308.

La Responsabile dell'Area Sociale
Dr.ssa Elisabetta Saruis